

Fatture elettroniche: nuova versione del tracciato operativa dal 1° febbraio 2024

Applicabile dal 1° febbraio 2024 la [versione 1.8 delle specifiche tecniche](#) che introduce il nuovo controllo per lo scarto del *file* fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata e consente ai produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco <AltriDatiGestionali> informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. Integrata, infine, la descrizione dell'**IdPaese** nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

Nel dettaglio:

- introdotto un controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata 00477 (**Codice: 00477**, descrizione: fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con **Dichiarazione d'intento invalidata**);
- introdotta nuova codifica per il blocco **AltriDatiGestionali** per produttori agricoli in regime speciale;

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, l'elemento *TipoDato* può essere valorizzato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA:

- con la stringa "ALI-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del D.P.R. del 1972 n. 633 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento *RiferimentoNumero* con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- con la stringa "NO-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633;
- con la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate dal produttore agricolo.

- aggiornate le indicazioni per l'utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia (**TD28 Acquisti da San Marino con IVA – fattura cartacea.**

Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) – TD28 –

Descrizione dell'operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea (*) con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con **Tipo Documento TD28** e inviarlo tramite SdI per rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta **va utilizzato il documento TD28 e non il TD19** che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.

Il **TD28** può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del D.Lgs. n. 471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

* A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del [decreto ministeriale del 21 giugno 2021](#), negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: *«Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione».*

- integrata la descrizione dell'**IdPaese** nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il *TipoDocumento* sia diverso da TD17, TD18, TD19 e TD28; in caso contrario il file viene scartato con codice errore **00473**. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l'IdPaese del cessionario/committente; in caso contrario il file viene scartato con codice **00476**.

Vedi:

- [Specifiche tecniche versione 1.8](#) – utilizzabili a partire dal 1° febbraio 2024
- [Specifiche tecniche versione 1.7.1](#) – utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022
- [Specifiche tecniche versione 1.7](#) – utilizzabili a partire dal 1° luglio 2022
- [Specifiche tecniche versione 1.6.4](#) – utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2022
- [Specifiche tecniche versione 1.6.3](#) – aggiornate il 7 luglio 2021 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2021
- [Specifiche tecniche versione 1.5](#) – aggiornate il 30 luglio 2019 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2020

[Fattura elettronica: software di compilazione \(versione 2.1.3\)](#)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

- **motivo dell'aggiornamento:** nell' elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: "7% – *Perc. Compensazione agricoltura*".